



19 dicembre 2012 (Consultazione degli Uffici)

Revisione parziale dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)

Rapporto esplicativo

Art. 37 ORTV

Al giorno d'oggi i programmi televisivi regionali con partecipazione al canone possono, in linea di massima, essere diffusi unicamente entro i limiti della rispettiva zona di copertura (art. 38 cpv. 5 della legge del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione, LRTV). I fornitori del servizio di TV via Internet e gli esercenti delle reti via cavo, che vogliono diffondere il loro programma in modo non criptato, dovrebbero assumersi un onere sproporzionato per rispettare questa limitazione, e ciò per motivi di ordine tecnico.

La LRTV concede al Consiglio federale la possibilità di prevedere eccezioni a questa limitazione (della diffusione). Alla base di questa scelta, come illustrato nel messaggio del 18 dicembre 2002 concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione (FF 2003 1534), vi sono i futuri sviluppi di ordine tecnico (soprattutto in relazione a Internet). Esiste già tuttora un'eccezione per i programmi radiofonici che sono diffusi via etere terrestre (art. 37 ORTV). In questa sede viene ora fissata un'ulteriore eccezione per la diffusione digitale su linea di programmi televisivi titolari di una concessione.

La revisione dell'articolo 37 ORTV tiene conto dello sviluppo tecnico e permette che i programmi televisivi trasmessi su scala regionale in tecnica digitale possano essere diffusi anche al di là della propria zona di copertura. Resta immutato per le emittenti televisive regionali l'obbligo di orientare i propri contenuti alla zona di copertura prevista dalla concessione. È pertanto minimo il rischio che le emittenti regionali riducano il potenziale pubblicitario delle emittenti vicine.

Con la nuova regolamentazione aumenta il numero delle eccezioni e cala l'interesse a preservare i principi oggi in vigore. Nell'ambito della revisione della LRTV in corso si prevede dunque di eliminare la limitazione relativa alla zona di copertura (la revisione non entrerà in vigore prima del 2015/2016).

La modifica dell'articolo 37 ORTV impedirà che durante questa fase di transizione gli esercenti delle infrastrutture siano obbligati a fare degli investimenti sproporzionati che ricadrebbero, per lo meno in parte, sulle stazioni televisive. La data prevista per l'entrata in vigore di questo adeguamento è marzo 2013.